

- 5 MAR. 2012

Ref. n. 255/12

Ai Dirigenti/Direttori
delle Unità Organiche e Strutture CNR
LORO SEDI

Oggetto: Aspettativa per Dottorato di Ricerca.

- Art. 4 Legge n. 210/1998, come modificato dall'art. 19 L. n. 240/2010;
- Art. 2 legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 19 L. n. 240/2010 e dall'art. 5 D.Lgs. n. 119/2011;
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP n. 12/2011.

1. Premessa

L'art. 19 della Legge n. 240/2010 e l'art. 5 del D.Lgs. n. 119/2011 hanno introdotto delle innovazioni in materia di formazione di livello universitario, con particolare riguardo all'aspettativa per dottorato di ricerca.

Con la presente direttiva si intendono illustrare le novità introdotte dalla normativa sopracitata, tenuto conto di quanto specificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale, con la circolare n. 12/2011 (All. 1).

2. Concessione dell'aspettativa

L'aspettativa per dottorato di ricerca è concessa a domanda, debitamente redatta sull'apposito modulo (Mod. A - All. 2), e per l'intera durata del dottorato, **ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione**, al fine di non pregiudicare l'organizzazione e l'azione amministrativa dell'Ente.

L'art. 19, co. 3 lett. b) del Legge n. 240/2010 ha, altresì, previsto espressamente che non hanno diritto all'aspettativa, con o senza assegni:

1. i dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca;
2. i dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, che abbiano già beneficiato dell'aspettativa.

Rimangono in essere, comunque, le aspettative già attivate prima del 29/01/2011, data di entrata in vigore della norma citata.

I dipendenti interessati, unitamente al modello di domanda di cui sopra, devono, quindi, presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la loro posizione riguardo agli stati indicati all'art. 19, co. 3 lett. b) (Mod. B – All. 3).

Inoltre, con l'art. 5 del D. Lgs. 119/2011, attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 23 della L. 183/2010 per il riordino della normativa in materia di congedi aspettative e permessi, è stato previsto che *“Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ...”*.

La restituzione degli importi corrisposti al dipendente per il periodo di aspettativa retribuita per dottorato di ricerca, quindi, è dovuta solo se il dipendente cessa dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica, esercitando il diritto d'opzione, nei due anni immediatamente successivi al conseguimento del titolo accademico.

Non è invece prevista alcuna ripetizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa, nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra Pubblica Amministrazione.

La *ratio* di tale disposizione risiede nella consapevolezza del valore dell'accrescimento culturale e professionale che consegue al dottorato, valore che non può essere limitato alla singola istituzione di appartenenza ma riguarda l'intero apparato pubblico che si arricchisce di nuove professionalità.

I Direttori/Dirigenti delle Strutture in indirizzo sono tenuti a diffondere la presente direttiva a tutto il personale di afferenza.

I modelli indicati nella presente direttiva sono reperibili sul sito www.dcp.cnr.it.

Per informazioni in merito alla presente direttiva è possibile contattare:

Dott.ssa Ezilde Garozzo Z.Q. tel. 06.4993.3733 e-mail: ezilde.garozzo@cnr.it

Sig. Roberto Ricci tel. 06.4993.3811 e-mail: roberto.ricci@cnr.it

IL DIRIGENTE
(Dott. Alessandro Preti)



EG

Allegati:

- 1) Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP n. 12/2011;
- 2) Modello di domanda (Mod. A);
- 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Mod. B).